



STUDIO NOTARILE IOLI - PASSONE
VIA ALFIERI 17 - 10121 TORINO

TELEF. 011 561 20 66

REPERTORIO N. 7357 ----- RACCOLTA N. 4212 -----

----- COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ONLUS -----

**"ACTO PIEMONTE - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO -
 ONLUS"**

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di novembre, in
 Torino (TO), via Ventimiglia n.3 presso i locali della CLINICA
 OSTETRICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO -----

----- 21 novembre 2017 -----

Avanti di me dott.ssa LAURA PASSONE, notaio in Moncalieri, iscritto
 presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, ----

----- SONO PRESENTI -----

- **TUDISCO ALICE**, nata a Piazza Armerina (EN) il 17 settembre
 1986, residente in Torino (TO), via Francesco Petrarca n. 22, Codice
 Fiscale TDS LCA 86P57 G580T; -----

- **PICARDO ELISA**, nata a Torino (TO) il 16 febbraio 1983, residente
 in Nichelino (TO), via Fratelli Cervi n. 17, Codice Fiscale PCR LSE
 83B56 L219Q; -----

- **MITIDIERI MARCO**, nato a Rivoli (TO) il 16 febbraio 1983, residente
 in Nichelino (TO), via Fratelli Cervi n. 17, Codice Fiscale MTD MRC
 83B16 H355G; -----

- **FANTON CATIA**, nata a Torino (TO) il 17 luglio 1963, residente in
 Torino (TO), via Rivara n. 24, Codice Fiscale FNT CTA 63L57 L219I; -

- **PELLEGRINI LAURA**, nata a Cuneo (CN) il 31 luglio 1972, residen-
 te in Borgo San Dalmazzo (CN), via David n. 50, Codice Fiscale PLL
 LRA 72L71 D205K; -----

- **MARA HELEANNA**, nata a Rivoli (TO) il 22 marzo 1974, residente in
 Grugliasco (TO), via Don Caustico n. 56, Codice Fiscale MRA HNN
 74C62 H355P. -----

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi ri-
 chiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale convengono e
 stipulano quanto segue. -----

----- **ARTICOLO 1** -----

Fra i signori TUDISCO ALICE, PICARDO ELISA, MITIDIERI MARCO,
 FANTON CATIA, PELLEGRINI LAURA e MARA HELEANNA è costi-
 tuita, un'Associazione, ai sensi del D.LGS. 4 dicembre 1997, n. 460,
 sotto la denominazione **"ACTO PIEMONTE - ALLEANZA CONTRO
 IL TUMORE OVARICO - ONLUS"**, in breve denominata anche sem-
 plicemente **"ACTO PIEMONTE ONLUS"**. -----

----- **ARTICOLO 2** -----

L'associazione ha sede in Nichelino (TO). -----
 L'indirizzo ove è posta la sede è Nichelino (TO) via Torino n.149. -----

----- **ARTICOLO 3** -----

L'Associazione opera nell'ambito della Regione Piemonte, è apartitica
 ed aconfessionale e fonda la propria struttura associativa sui principi
 della democrazia. -----

L'Associazione ha come compito istituzionale primario quello di pro-
 muovere iniziative nei confronti delle donne colpite da carcinoma ova-



rico o a rischio di contrarlo, mirando a ridurre la mortalità tramite il sostegno della ricerca scientifica, la promozione della diagnosi precoce e dell'accesso a cure di qualità.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza anche indiretta, nei modi e limiti di cui all'art 10, comma 2-bis, del D.Lgs. 460/97:

1) informare e sensibilizzare donne e medici sulle problematiche del tumore ovarico, escludendo attività di formazione ai medici e al personale paramedico;

2) identificare e promuovere la diffusione di programmi di *screening* dedicati;

3) raccogliere e fornire alle donne le informazioni necessarie per massimizzare l'efficacia delle prime fasi di cura;

4) promuovere nel diretto ed esclusivo interesse delle donne colpite dalla malattia un sistema di monitoraggio dei centri oncologici per individuare, mettere a conoscenza delle donne e incentivare lo sviluppo di "best practice";

5) promuovere iniziative volte a diffondere prevenzione e stili di vita corretti, oltre che reperire risorse per finanziare la ricerca e la sperimentazione di nuove cure, all'interno dell'attività di beneficenza indiretta come sopra definita e nelle modalità prescritte dalla Legge.

Nel perseguimento degli scopi sociali l'Associazione:

a) svolge attività sinergiche con istituzioni, enti ed organismi che operano nell'ambito socio sanitario;

b) si avvale della consulenza medico-scientifica di centri di alta specializzazione del carcinoma ovarico, individuati dal Consiglio di Amministrazione ricorrendo anche all'eventuale istituzione di un proprio comitato tecnico-scientifico;

c) promuove la raccolta di denaro e beni per il perseguimento degli scopi statuari attraverso le raccolte pubbliche di fondi nelle modalità e nei limiti prescritti dall'art 143, comma 3, lettera a) del D.P.R. 917/86;

d) promuove campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e in particolare delle donne in quanto soggetti a rischio.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà anche:

- svolgere iniziative di carattere socio-culturale;

- effettuare ogni altra attività anche commerciale connessa funzionalmente al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali;

- costituire e detenere quote di società e partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, e più in genere, diverse da quelle individuate alla lettera a), del primo comma, dell'articolo 10) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 5

L'Associazione è disciplinata dalle norme dello statuto che, previa lettura da me datane ai comparenti e sottoscrizione dei comparenti e dei medesimi e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 6

L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2018.

ARTICOLO 7

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato nelle persone dei signori:

- TUDISCO ALICE;

- PICARDO ELISA;

- FANTON CATIA;

- MITIDIERI MARCO;

- MARA HELEANNA;

- PELLEGRINI LAURA.

Alla carica di Presidente viene designata TUDISCO ALICE; alla carica di Vice Presidente viene designata PICARDO ELISA; alla carica di Segretario viene designata PELLEGRINI ANNA; alla carica di Tesoriere viene designato MITIDIERI MARCO, tutti cittadini italiani che, qui presenti, accettano.

Essi rimarranno in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, il tutto come meglio specificato all'articolo 11 dello Statuto associativo, come sopra allegato.

Al Presidente TUDISCO ALICE, come sopra designato, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso; essi hanno esclusivamente diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute, purché debitamente documentate.

ARTICOLO 8

Il contributo associativo viene dagli associati fissato per l'anno 2017 (duemiladiciassette) in euro 50,00 (cinquante)e, pertanto, il fondo comune iniziale dell'associazione ammonta ad euro 300,00 (trecento)

ARTICOLO 9

Le signore TUDISCO ALICE e PICARDO ELISA, rispettivamente nella predetta qualità di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, sono espressamente delegate a presentare domande, istanze, comunicazioni e quant'altro necessario presso i competenti uffici al fine dell'iscrizione dell'Associazione presso l'Anagrafe Unica delle ONLUS, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, e del suo riconoscimento quale persona giuridica, una volta venuti in essere tutti i presupposti richiesti dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Il signor MITIDIERI MARCO, nella predetta qualità di Tesoriere, è espressamente delegato a procedere all'accensione di un rapporto di



conto corrente bancario. -----

----- **ARTICOLO 10** -----

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione. -----

Si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11-bis della TARIFFA - Parte Prima - allegata al D.P.R. 131/1986, come aggiunto dall'art. 22, lett. a) del D.Lgs. 460/1997, nonchè le altre agevolazioni ed esenzioni previste dal citato d.lgs. 460/1997. -----

----- I componenti autorizzano me Notaio al trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della normativa sulla riservatezza e sull'antiriciclaggio. -----

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai componenti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e, con me notaio, lo sottoscrivono alle ore diciannove e dieci minuti. -----

Scritto parte di mio pugno e parte a mano ed a macchina da persona di mia fiducia, il presente atto consta di numero due fogli, dei quali occupa numero sei facciate e quanto della presente. -----

FIRMATI: -----

TUDISCO ALICE -----

ELISA PICARDO -----

MARCO MITIDIERI -----

FANTON CATIA -----

LAURA PELLEGRINI -----

HELEANNA MARA -----

LAURA PASSONE NOTAIO -----

----- ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N.7357/4212 -----

----- **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE** -----

----- **"ACTO PIEMONTE - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO - ONLUS"** -----

----- **ARTICOLO 1** -----

----- **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** -----

E' costituita un'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.LGS. 4 dicembre 1997, n. 460, sotto la denominazione **"ACTO PIEMONTE - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO - ONLUS"**, siglabile **"ACTO PIEMONTE ONLUS"**. -----

Essa ha sede nel Comune di Nichelino (TO). -----

La durata dell'Associazione è illimitata. -----

----- **ARTICOLO 2** -----

----- **SCOPO - OGGETTO** -----

L'Associazione opera nell'ambito della Regione Piemonte, è apartitica ed aconfessionale e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia. -----

L'Associazione ha come compito istituzionale primario quello di promuovere iniziative nei confronti delle donne colpite da carcinoma ovarico o a rischio di contrarlo, mirando a ridurre la mortalità tramite il sostegno della ricerca scientifica, la promozione della diagnosi precoce e dell'accesso a cure di qualità. -----

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza anche indiretta, nei modi e limiti di cui all'art 10, comma 2-bis, del D.Lgs. 460/97: -----

1) informare e sensibilizzare donne e medici sulle problematiche del tumore ovarico, escludendo attività di formazione ai medici e al personale paramedico; -----

2) identificare e promuovere la diffusione di programmi di *screening* dedicati; -----

3) raccogliere e fornire alle donne le informazioni necessarie per massimizzare l'efficacia delle prime fasi di cura; -----

4) promuovere nel diretto ed esclusivo interesse delle donne colpite dalla malattia un sistema di monitoraggio dei centri oncologici per individuare, mettere a conoscenza delle donne e incentivare lo sviluppo di *"best practice"*; -----

5) promuovere iniziative volte a diffondere prevenzione e stili di vita corretti, oltre che reperire risorse per finanziare la ricerca e la sperimentazione di nuove cure, all'interno dell'attività di beneficenza indiretta come sopra definita e nelle modalità prescritte dalla Legge. -----

Nel perseguimento degli scopi sociali l'Associazione: -----

a) svolge attività sinergiche con istituzioni, enti ed organismi che operano nell'ambito socio sanitario; -----

b) si avvale della consulenza medico-scientifica di centri di alta specializzazione del carcinoma ovarico, individuati dal Consiglio di Amministrazione ricorrendo anche all'eventuale istituzione di un proprio co-



mitato tecnico-scientifico; -----
c) promuove la raccolta di denaro e beni per il perseguimento degli scopi statuari attraverso le raccolte pubbliche di fondi nelle modalità e nei limiti prescritti dall'art 143, comma 3, lettera a) del D.P.R. 917/86; -
d) promuove campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e in particolare delle donne in quanto soggetti a rischio. -----
Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà anche: --
- svolgere iniziative di carattere socio-culturale; -----
- effettuare ogni altra attività anche commerciale connessa funzionalmente al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali; -----
- costituire e detenere quote di società e partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali. -----
E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, e più in genere, diverse da quelle individuate alla lettera a), del primo comma, dell'articolo 10) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. -----

ARTICOLO 3

SOCI

Gli Associati si dividono in due categorie: fondatori ed ordinari. -----
Sono Associati Fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. -----
Sono Associati Ordinari le persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti regolarmente iscritte nel Libro degli Associati, ed accettate dal Consiglio di Amministrazione. -----
Per tutti gli Associati vige l'uniformità del rapporto associativo ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. ----
Tutti gli Associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. --
Essi hanno diritto di votare nelle assemblee e di partecipare alle attività della Associazione secondo le modalità definite con apposito regolamento. -----

ARTICOLO 4

AMMISSIONE

La richiesta di divenire Associato è rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----
La decisione in ordine all'accettazione o meno del nuovo Associato spetta al Consiglio di Amministrazione, che non è tenuto a motivare la propria decisione. -----

ARTICOLO 5

QUOTA ANNUALE

Tutti gli Associati devono corrispondere la quota annuale nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione. -----
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. -----

ARTICOLO 6

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di Associato si perde per: -----
- morte od estinzione; -----
- recesso; -----
- esclusione per mancato versamento della quota annuale associativa, prolungata inadempienza degli obblighi assunti, per gravi motivi o per il mancato rispetto dei regolamenti eventualmente emanati. -----
L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. -----
Il Consiglio di Amministrazione può limitarsi a sospendere l'Associato in tutto o in parte nei suoi diritti nei confronti dell'Associazione per il periodo che riterrà più opportuno. -----
La qualità di Associato non è trasmissibile ad alcun titolo. -----
Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione. -----
Gli Associati receduti od esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, ed i loro eredi non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dall'Associazione. -----

ARTICOLO 7

ESERCIZI FINANZIARI - RENDICONTO ANNUALE

AVANZI DI GESTIONE

Gli esercizi finanziari si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. --
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto alla redazione del rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno. -----
E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. -----

ARTICOLO 8

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: -----
- quote associative e contributi degli Associati; -----
- contributi dei privati, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; -----
- contributi di organismi internazionali; -----
- rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali; -----
- donazioni e lasciti testamentari. -----
-- beni di proprietà o comunque acquisiti e dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività svolte dall'Associazione; -----



- ogni altra entrata in denaro o in natura. -----
Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi previsti dal presente Statuto. -----

ARTICOLO 9 -----

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Sono organi dell'Associazione: -----

----- l'Assemblea degli Associati; -----
----- il Consiglio di Amministrazione; -----
----- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, i quali rivestono anche le cariche, rispettivamente, di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione; -----
----- l'eventuale Revisore Unico o Collegio dei Revisori; -----
----- l'eventuale Comitato Tecnico-Scientifico; -----
----- il Segretario; -----
----- il Tesoriere. -----

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione solo gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale. Tutte le cariche associative sono rinnovabili. -----

ARTICOLO 10 -----

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI -----

10.1 - Convocazione -----

L'Assemblea viene convocata dal Presidente per iscritto con lettera inviata almeno otto giorni prima della riunione a mezzo del servizio postale, posta elettronica o via fax: nella lettera devono essere indicati esplicitamente data, luogo e ora della riunione e tutti gli argomenti all'ordine del giorno. -----

Partecipano all'assemblea gli Associati in regola con il versamento delle quote associative. -----

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto annuale. -----

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero dalla persona designata dagli intervenuti. -----

10.2 - Quorum -----

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli Associati ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. -----

Gli Associati che non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea possono farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo apposita delega. Ciascun Associato non può raccogliere più di due deleghe. -----

Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti, in proprio o per delega. -----

Le deliberazioni di modifica del presente Statuto devono essere prese, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati. -----
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del

patrimonio occorre il voto favorevole, tanto in prima quanto in seconda convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati. -----

10.3 - Competenze -----

Spetta all'Assemblea Ordinaria: -----

----- approvare il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione; -----
----- deliberare in merito agli orientamenti generali delle attività dell'Associazione; -----
----- deliberare in merito ai regolamenti redatti dal Consiglio di Amministrazione; -----
----- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il Presidente; -----
----- nominare eventualmente il Collegio dei Revisori o il Revisore; -----
----- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione. -----

Spetta all'Assemblea Straordinaria: -----

----- deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga o sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei Liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla Legge. -----

ARTICOLO 11 -----

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

11.1 - Composizione -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea degli Associati. -----

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. -----

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questo non è già stato nominato dall'Assemblea, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. -----

11.2 - Convocazione -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ovvero, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, ancora, su richiesta di almeno 2 (due) membri del Consiglio stesso, con avviso inviato a tutti i Consiglieri, a mezzo servizio postale, fax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima della data della riunione ed in caso di urgenza, con preavviso di almeno ventiquattro ore. -----

11.3 - Competenze -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. -----

Al Consiglio di Amministrazione spettano tra l'altro: -----

----- la determinazione dell'indirizzo (via e numero civico) all'interno del Comune ove è posta la sede associativa; -----
----- le deliberazioni sui programmi di attività; -----



----- la redazione e la presentazione all'assemblea delle relazioni sull'attività dell'Associazione; -----
----- la redazione e la stesura dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; -----
----- le deliberazioni circa l'ammissione degli Associati; -----
----- le deliberazioni circa la perdita o sospensione della qualità di Associato; -----
----- la redazione del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno; -----
----- la predisposizione del bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; -----
----- la determinazione dell'ammontare del contributo associativo annuale, fatta eccezione per quello relativo al primo anno, il quale verrà determinato in sede costitutiva dagli Associati; -----
----- la designazione di eventuali collaboratori per le attività dell'associazione anche tra i non Associati; -----
----- la nomina dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, il cui Presidente sarà nominato da e tra i medesimi componenti; -----
----- la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle liberalità, dei contributi, dei crediti e al pagamento delle obbligazioni contratte. -----
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti. -----

----- 11.4 - Quorum -----

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente, ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, ancora, da altro membro designato dai presenti. -----
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei suoi componenti. -----
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. -----

----- 11.5 - Sostituzione dei membri -----

Qualora venga meno uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può cooptare altri membri in sostituzione di quelli mancanti o rimettere l'opportuna delibera all'Assemblea nella sua prima riunione. -----

----- 11.6 - Compensi e rimborsi spese -----

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso; essi hanno esclusivamente diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute, purché debitamente documentate. -----

----- ARTICOLO 12 -----

----- PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste la funzione di Presidente dell'Associazione. -----
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. -----
Il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio di

Amministrazione, li presiede e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori. -----
Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per la rielezione degli organi medesimi. -----
Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste la funzione di Vice Presidente dell'Associazione. -----
In tutti i casi di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni, i compiti ed i poteri attribuiti a quest'ultimo spettano al Vice Presidente. -----

----- ARTICOLO 13 -----

----- SEGRETARIO E TESORIERE -----

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni e provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei Libri Sociali, attende alla corrispondenza. -----
Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei Libri Contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio di Amministrazione. -----

----- ARTICOLO 14 -----

----- REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI -----

L'Assemblea provvederà alla nomina del Revisore Unico ovvero del Collegio dei Revisori quando lo ritenga opportuno o quando ciò sia imposto per legge. -----
Il Revisore Unico ovvero il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. -----
Il Collegio dei Revisori, qualora nominato, è composto da 3 (tre) membri. -----
L'Assemblea delibera in merito al compenso del Revisore Unico Collegio dei Revisori o del Revisore. -----
Il Revisore Unico ovvero i componenti del Collegio durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e devono essere scelti tra persone di idonea capacità professionale, anche non Associati, iscritti nell'apposito registro. -----
Il Revisore Unico ovvero il Collegio dei Revisori debbono dare atto della loro attività nella relazione di accompagnamento al rendiconto consuntivo. -----

----- ARTICOLO 15 -----


----- REGOLAMENTI INTERNI -----

Uno o più regolamenti per l'attuazione delle norme del presente Statuto possono essere elaborati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli Associati. -----
I regolamenti possono essere modificati dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio di Amministrazione. -----

----- ARTICOLO 16 -----

----- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE -----

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per le cause previste dall'articolo 27 del Codice civile. -----
L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvederà alla nomina dei



Liquidatori e stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'Organismo di controllo, di cui al comma 190 dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, numero 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico od analogo settore, cui obbligatoriamente devolvere l'intero patrimonio dell'Associazione, od altro ente avente scopi analoghi o fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. -----

FIRMATI: -----

TUDISCO ALICE -----

ELISA PICARDO -----

MARCO MITIDIERI -----

FANTON CATIA -----

LAURA PELLEGRINI -----

HELEANNA MARA -----

LAURA PASSONE NOTAIO -----

serie IT, con Euro 200.00 impiego -----
rilasciata dal notaio Laura Passone, notaio in
Moncalieri (TO).
Moncalieri (TO), lì 14 dicembre 2017

